

IL DIRITTO DELL'ERA DIGITALE, INTRO

Il diritto deve disciplinare le tecnologie ma allo stesso tempo se ne serve per seguire i suoi fini, Con la nascita del testo nasce anche l'interpretazione giuridica

Internet, nato 20 anni fa dall'esperimento del Dipartimento della Difesa statunitense (DARPA)

NIR : Network information Retrieval, sono i software di navigazione (browser)

Commons-based peer production, es Wikipedia e PlanetMath

Valeri@, programma a cui è affidata l'attività istruttoria per la formazione delle "tabelle", il sistema tabellare è l'atto di organizzazione degli uffici giuridici, delineandone l'organigramma. Pg(27)

Pg(29) saper essere e saper fare il giurista, Università Americane e 'moot courts', processi simulati

Estende classroom, università online e possibilità di formazione permanente (life-long learning).

CAP1 dal diritto alla riservatezza alla computer privacy

Diritto alla riservatezza, compare tra fine '800 in america, primi '900 giuristi tedeschi costruiscono categoria dei diritti della personalità (Zench!!!pg39)

Italia, caso tenore Enrico Caruso, **Cass.,22 dicembre 1956, n4487** negazione esistenza del diritto alla riservatezza, **Cass., 20 aprile 1963, n990**, libro su Claretta Petacci amante del duce, l'ordinamento riconosce il diritto che non siano resi noti fatti di carattere riservato senza il proprio consenso se questi non sono direttamente rilevanti per l'opinione pubblica. Caso Soraya Esfandiari, ex imperatrice in atteggiamenti intimi con un uomo, **Cass.,27 maggio 1975, n2129**, conformandosi alla giurisprudenza prodotta la Suprema Corte conferma la posizione del 1963 a livello di ordinamento. *Diritto alla riservatezza come diritto a essere lasciati soli.*

Anni 70, computer grandi dal costo elevato usati da pubbliche amministrazioni, anni 80 meno costosi usati da grandi enti privati, anni 90 abbattimento di costi e dimensioni e diffusione a un vasto bacino di utenza, ultimo decennio diffusione di internet.

Trattamento dei dati personali, **legge 31 dicembre 1996 n675**; rifluisce in quella di protezione dei dati personali, **d.lgs. 30 giugno 2003 n196**.

Diritto di : conoscenza, accesso ai dati, modifica e aggiornamento, cancellazione, opporsi al trattamento

Diritto sul controllo del flusso di informazioni che riguardano l'individuo.

La violazione della 196/2003 è punita penalmente, infatti sul piano civilistico il trattamento di dati personali è considerata un'attività pericolosa.

Tutelare la privacy significa anche individuare i confini con la tutela di altri interessi che possono prevalere (sicurezza nazionale after 11/09/01).

Direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela di persone fisiche riguardo il tratt.di dati pers., recepita in Italia con l'**art.133 della 196/2003**, a fronte della atterritorialità e vastità della rete prende come interlocutori i diretti interessati, come nel caso dei giornalisti, e il Garante della privacy si fa carico di promuovere codici deontologici di autoregolamentazione nella varie categorie(art.12)

PET, privacy enhancing technologies, subject/object/transaction/system-oriented, crittografia e steganografia (nascondere un messaggio dentro a un altro che lo maschera, un'immagine in un file di musica).

CAP2 l'evoluzione del concetto di documento e di sottoscrizione

Il diritto oltre a disciplinare le tecnologie della comunicazione se ne serve per perseguire i suoi fini, e le modifiche/innovazioni dei mezzi si riflettono sul diritto.

La carta è stata indissolubilmente legata alla nozione di '**documento**' con gli scopi di 1) riferire una manifestazione di volontà 2) contenuto della volontà 3) resta inalterata nel tempo. Tale legame comporta anche l'assimilazione alla nozione di cosa, '**res**' dunque suscettibile di **proprietà**

L'ordinamento si preoccupa della *forma* degli atti giuridici e impone regole che disciplinano l'attività documentale, nel 1000dc quando si stipulava un accordo lo si faceva in presenza di ragazzi che avendo una lunga aspettativa di vita avrebbero potuto ricordare e testimoniare per il futuro.

L'esigenza di stabilità e **certezza** dei documenti è data dalla *forma scritta*, la certezza di **provenienza** delle dichiarazioni è data dalle regole sulla **sottoscrizione** (firma), relative però al mezzo carta.

La sfida dei documenti elettronici è stata raccolta per prima dai legislatori italiani, **legge 15 marzo 1997 N°59** che afferma la validità di tali documenti prodotti e trasmessi da pubbliche amministrazioni rimandando a regolamenti da emettere successivamente le regole di applicazione più dettagliate di tale principio.

Direttiva europea **1999/93/CE** relativa ad un quadro comunitario per le **firme elettroniche**.

Regolamento *italiano* recente su documenti e firme elettroniche **d.lgs. 7 marzo 2005 n°82** (codice dell'amministrazione digitale), i documenti informatici sono validi se conformi a tale regolamento, rispettando regole tecniche che garantiscono l'identificabilità dell'autore e l'immodificabilità e integrità del doc, il quale si ritiene spedito se inviato al gestore, consegnato se arrivato alla casella del destinatario, perché il documento sia opponibile bisogna usare la posta elettronica (certificata). Sono comparse nuove regole anche con la comparsa di nuovi supporti di archiviazione (floppy, cd etc)

La **sottoscrizione** attesta la volontà dell'autore di far proprio il contenuto del documento. Nel 1997 l'Italia intraprende la strada della firma digitale, nel 1999 l'UE non sceglie una tecnologia specifica usando il concetto, volutamente generico, di 'firma elettronica avanzata'.

La **firma digitale** è costituita da una *coppia di chiavi* asimmetriche crittografiche, una privata e una pubblica, la cui corrispondenza biunivoca garantisce la sicurezza dell'algoritmo, prodotto con mezzi sui quali il firmatario conserva un controllo esclusivo, garantendo la connessione al firmatario.

La **firma elettronica qualificata** è un'attività svolta da appositi *soggetti certificatori* i quali si fanno garanti della corrispondenza biunivoca, dell'identità del soggetto titolare e della durata di validità del certificato.

2001, l'UNCITRAL (*united nations commission on International trade law*) emana il *Model law on electronic signatures*. A riprova di come la garanzia di sicurezza sia fondamentale per il commercio elettronico.

Differenze tra firma *autografa* e firma *digitale*, modalità di apposizione la firma non è più risultato di un gesto umano ma la connessione biunivoca tra il soggetto firmatario e la sua autenticazione informatica; criterio di imputazione, firma digitale non è prova di autografia ma della titolarità della firma stessa, mediante la titolarità del certificato.

La disciplina completa sulla firma digitale è contenuta in una fonte legislativa secondaria, un *regolamento*.

La regolamentazione dei documenti inform. Ha come obiettivo il "**Processo civile telematico**" che ha preso le mosse con il **d.p.r. 13 febbraio 2001 n°123**

Con decreto del Ministero della Giustizia **15 dicembre 2005** vengono adottate le specifiche dei modelli **DTD** (Document type definition).

CAP3 dai titoli di credito agli strumenti finanziari (dematerializzati)

I **titoli di credito** (azioni e obbligazioni) incorporano il diritto di credito in un bene mobile per applicare al primo la disciplina giuridica del secondo. Sono degli strumenti finanziari che a seguito della loro introduzione si sono moltiplicati quantitativamente e tipo logicamente, abbattendo i costi legati alla movimentazione cartacea.

1986 dematerializzazione di secondo livello, la negoziazione avveniva mediante operazioni contabili di giro senza spostamento materiale dei certificati, **1998** dematerializzazione di primo livello, il documento cartaceo scoppia del tutto e viene sostituito da mere *iscrizioni contabili*.

d.lgs 24 giugno 1998 n°213, la gestione accentrata di strumenti finanziari dematerializzati prevede 4 figure: 1) emittente (società) 2) società di gestione 3) intermediario 4) titolare.

Cambiano le eccezioni opponibili non avendo più senso di parlare di falsità della firma.

CAP4 informatizzazione della pubblicità immobiliare e regime della circolazione dei beni

Il catasto è un sistema per catalogare i beni immobili descrivendoli secondo criteri precodificati, è importantissimo in quanto gli immobili rappresentano la principale fonte di ricchezza rappresentano la materia imponibile per eccellenza

Art. 1376 del codice civile, stabilisce il *principio consensualistico* per il trasferimento di proprietà di un bene mediante la **doppia alienazione consenso/trasferimento – trascrizione/opponibilità**.

Legge 27 febbraio 1985 n°52, meccanizzazione dei registri immobiliari, **d.m. 29 aprile 1997** impone l'obbligo di uso dei supporti informatici per trascrivere e iscrivere domande di notazione. Si mantiene per legge la rilevanza della *base personale* (come Francia) ma ci si avvicina al sistema di *base reale* (Germania, Inghilterra).

CAP5 la moneta digitale

Le funzioni del denaro sono 4 : 1) misura di valore 2) mezzo di scambio 3) mezzo di pagamento 4) deposito di ricchezza.

I pagamenti elettronici in rete si suddividono in due famiglie : **hardware** (carte di credito) e **software** che richiedono il pc e collegamento internet e si dividono in 1) credit based (carta) 2) debit based (assegno elettronico) 3) token based (denaro virtuale, e-cash)

Raccomandazione **97/489/CE della Commissione de 30 luglio 1997** relativa a strumenti di pagamento elettronici. Direttiva **2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000** riguardo l'avvio, esercizio e vigilanza sull'attività di istituti di moneta elettronica. Principio cardine è la **rimborsabilità**.

L'ordinamento italiano recepisce le norme di cui sopra con la **legge 1° marzo 2002 n°39** che detta le linee guida di politica economica negli anni 2000-06.

CAP6 il commercio elettronico

Diritto dei contratti, tipologie di commercio elettronico : 1)B2B 2)B2C 3)C2C, diretto(sw)/indiretto(hw), problema giuridico è capire come le regole create per le transazioni effettuate nel mondo fisico operano in quello digitale. Si deve analizzare a) il valore da attribuire all'attività, dove la manifestazione di volontà viene di regola ancorata ad operazioni di mouse. B) ricadute del mezzo sul paradigma negoziale, relazione decontestualizzata tra contraenti non presenti fisicamente, si deve stabilire il momento e il luogo della formazione del contratto. C) gli ordinamenti sono territoriali ma la rete è aterritoriale, se i contraenti sono di stati diversi si deve stabilire quali regole debbano disciplinare i diversi rapporti ipotizzabili. D) individuare il giudice competente in caso di controversie.

d.lgs. 6 settembre 2005 n°206, codice del consumo, contiene le regole sulle negoziazioni via internet, la legge recepisce la direttiva **97/7/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997 e nel **d.lgs. 9 aprile 2003 n°70** che recepisce la direttiva **2000/31/CE**. Cardine dell'intervento è il riconoscimento del *diritto di recesso*, l'obbligo da parte del professionista a fornire informazioni sulla sua identità/ubicazione, caratteristiche del bene/servizio, iderogabilità della competenza territoriale del giudice, e che i diritti riconosciuti al consumatore sono irrinunciabili (art.143).

Norme principali della 2003/70, informazioni sui prestatori di servizi, difficoltà di avere certezza circa la reale identità e qualifica del soggetto e dei beni/servizi; le comunicazioni commerciali devono rispettare dei criteri minimi, innanzitutto essere riconoscibili come tali e poter identificare per conto di chi sono trasmesse; contratti per via elettronica, il prestatore deve specificare in modo inequivocabile il momento di formazione del contratto. Responsabilità dei **provider**, se fossero da tenere responsabili diverrebbero censori della rete, dandogli il fardello di "assicuratore" che scoraggerebbe l'intraprendimento di tale attività; non è responsabile se mantiene atteggiamento passivo, se è attivo (hosting) è ritenuto civilmente responsabile nel caso non intervenga tempestivamente a rimuovere i contenuti a fronte di una avvenuta segnalazione.

19 novembre 2003, codice di autoregolamentazione internet e minori.

Comuni.Consob 21 aprile 2000, n.DI/30396, trading on-line l'utilizzo di internet quale canale di contatto con la clientela per l'esecuzione dei servizi di negoziazione per conto terzi e di ricezione e trasmissione degli ordini. Il cruccio è di assicurare la tutela dell'investitore in presenza di un mezzo capace di amplificare enormemente i rischi, con strumenti finanziari come il forex che consentono una velocità enorme di esecuzione di transazioni, anche nell'arco di una stessa giornata, a scopo speculativo sul prezzo dei titoli e valute.

d.lgs. 19 agosto 2005 n°190, disciplina il trading online attuativo della direttiva 2002/65/CE : obbligo di informazione dei consumatori, diritto di recesso senza penali entro 14 giorni dalla stipulazione o ricezione delle debite comunicazioni, tranne per i servizi il cui prezzo dipende da fluttuazioni di mercato, la violazione da parte del fornitore comporta la nullità del contratto.

Iniziative sovranazionali, l'UNCTAD ha coniato il concetto **e-velopment**, vedendo l'accesso al mercato elettronico come possibilità di sviluppo che può colmare il digital divide.

Labels e trustmark schemes sono soggetti terzi che rilasciano attestati di qualità come l'*Eurolabel* e in Italia *QWeb*, per incoraggiare gli acquirenti e dare alle aziende vantaggio competitivo rispetto a quelle sprovviste.

"agenti intelligenti" sono software che compiono azioni autonome in contesti complessi assicurando transazioni automatiche in presenza di determinate condizioni (eToro). Comportano un esasperamento della spersonalizzazione, soprattutto quando l'interazione è tra più agenti, il problema giuridico è se i contratti stipulati tramite agenti siano validi e quali strumenti adottare per evitare pratiche discorsive della concorrenza.

Aste online : 1) all'inglese : si parte da un offerta minima e si rialza il prezzo fino al termine temporale
2) all'olandese : si parte da un prezzo alto che viene abbassato finchè qualcuno non accetta.

3) al secondo prezzo : simile all'inglese, ma l'aggiudicatario paga un prezzo inferiore di quello offerto dal primo dei perdenti. Il codice del consumo vieta aste verticali B2C.

Per le pubbliche amministrazioni si parla di **e-procurement**, la procedura **Consip** prevede bandi di abilitazione per individuare potenziali fornitori per selezionare il partecipante, è una piattaforma di acquisto unica e nazionale che abbatta i costi di transazione ma è molto poco flessibile per valorizzare le autonomie locali, la **finanziaria del 2004** ha attenuato l'obbligo di tale procedura.

CAP7 diritto dell'impresa e informatica

Con la costituzione di una **società** si crea un nuovo *soggetto di diritto* destinato a operare nella realtà economica, essendo composta da più persone la volontà di tale soggetto si esprime con il mezzo tecnico dell'**Organo** che è una persona o gruppo (consiglio di amministrazione/assemblea) che esprime la volontà dell'ente. Per i gruppi si usa il *metodo collegiale*, dove si riducono ad unità le volontà espresse mediante voto, che si esprime dopo aver convocato il collegio e aver fissato l'ordine del giorno, dando dunque la **delibera**, la quale è valida solo alla presenza di un numero minimo di partecipanti (*quorum costitutivo*) e votanti (*quorum deliberativo*).

La prassi di uso dei mezzi telematici per aumentare la velocità e produttività di simili riunioni ha portato al **d.lgs. 17 gennaio 2003 n°6**.

Una riforma complessiva del sistema pubblicitario delle imprese si ha avuta con la **legge 29 dicembre 1993, n°580** e relativo regolamento d'attuazione **d.p.r. 7 dicembre 1995, n°581**, istitutivi del **registro delle imprese** tenuto dalle **camere di commercio**. Il primo d.p.r. prevedeva una informatizzazione di 2° livello con la presentazione del documento cartaceo e successivo inserimento in database, mentre il **d.p.r. 14 dicembre 1999, n°558** prevede l'obbligo di mezzi solo informatici.

CAP8 il diritto d'autore dell'era digitale

Quando ci fu l'invenzione dei caratteri a stampa l'autore era ancora sullo sfondo, le figure centrali erano il titolare del potere (principe/re) che riconosceva un diritto di esclusiva al detentore della tecnologia (stampatore) per la funzione di controllo sul materiale pubblicato. Il diritto d'autore fu poi istituito per apprestare incentivi alla produzione delle opere assicurandogli il monopolio sullo sfruttamento economico. Tali regole furono concepite quando lo stato della tecnologia prevedeva per la riproduzione di un'opera un vero processo industriale attivabile solo da detentori di appositi mezzi (editori, dischi vinile).

Caso Betamax, anni '80, **Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc**

Con la digitalizzazione le opere diventano facilmente riproducibili, diviene impossibile distinguere una copia da un originale e sono facilmente distribuibili, in virtù di ciò i *diritti di esclusiva* e la loro coercibilità attraverso il sistema delle corti statali perde importanza.

Evolve il concetto di opera : La legge 633/1941 sul diritto d'autore non contemplava il **software**, come *opera che può mutare e accrescersi nel tempo divenendo quindi instabile*. Per tutelare la categoria e quindi lo sviluppo del settore si è intervenuti con il **d.lgs. 29 dicembre 1992, n°518**.

Evolve il concetto di autore : con gli ipertesti il lettore diviene attore attivo nell'opera ridisegnandone il suo ruolo, ed è protagonista come l'autore.

Evolve il concetto di creatività : mettere insieme dati noti, scoprendo rapporti e relazioni, genera conoscenza, e può creare nuove opere, il **sampling** è l'uso di parti di opere per crearne di nuove (come nel rap), ma a seconda del risultato può considerarsi anche come una diversa "versione" o configgere col *diritto morale*.

Direttiva comunitaria **96/9/CE**, attuata in Italia con **d.lgs. 6 maggio 1999, n°169**, estende la protezione anche alle *banche dati* che nella loro struttura sono originali.

Con la scomparsa del supporto tende a sbiadire la distinzione dell'opera tra bene e servizio, assume rilevanza la possibilità di far fruire porzioni dell'opera (come l'anteprima di iTunes).

Il controllo delle opere si basa su tre strumenti : 1) contratto 2) tecnologia 3) leggi, la rivoluzione digitale ha mutato il carattere di questi elementi e la legge ha perso la sua centralità, tendendo basilarmente a rafforzare il controllo basato sui primi due, c'è necessità di un controllo elastico e **decentralizzato**.

La **licenza d'uso proprietaria** conferisce al produttore del software il massimo controllo, *End user license agreement (EULA)*, l'acquirente accetta le condizioni ivi contenuti al pagamento, lo sfruttamento dell'opera avviene quindi per "cessione" (trasferimento permanente) o "licenza" (temporaneo) esclusiva/non escl. Che consentono un uso limitato delle singole copie del programma. L'utilizzo della licenza vuole **aggirare** il **principio di esaurimento** del diritto d'autore, in base al quale la prima vendita della copia di un'opera esaurisce il diritto di controllare ulteriormente la distribuzione della stessa (ad esempio la vendita ad usato, [autodesk vs private](#)).

La **licenza d'uso pubblica**, *General Public License (GPL)* fa leva sul concetto opposto garantendo a tutti il diritto di copiare, modificare e distribuire, come la "creative commons", copyleft, i giuristi stanno ancora cercando di capire se vada indicata come *contratto* o *atto unilaterale* o come *notice* (menzione di riserva).

Non esistono tecnologie buone o cattive, la stampa ha costituito il primo strumento tecnologico per reclamare, ma anche violare il copyright (stampa clandestina).

Digital rights management (DRM) è una tecnologia di controllo decentralizzato che incorpora nell'opera digitale dei metadati per restringerne l'utilizzo, ma deve esserci anche l'hardware adatto, vuole quindi essere ubiquitaria.

Le tradizionali tecniche di tutela del diritto di riproduzione nei fatti non sono in grado di assicurare l'efficacia del nuovo potere di controllo. Si è introdotto un regime in base al quale ad autori e intermediari compete un diritto di credito (equo compenso) verso i produttori di supporti digitali di registrazione che vengono versati a una società di gestione collettiva dei diritti (**SIAE**). Direttiva **2001/29/CE**, Italia **d.lgs 9 aprile 2003, n°68**. La sentenza Napster che lo giudicò colpevole avendo sostenuto un ruolo attivo coi i suoi server di interconnessione tra utenti ha spinto alla creazione di P2P puro tra utenti (kad), per *violazione indiretta* dei diritti di autore, tale reato si configura anche se il prodotto non è suscettibile di violare direttamente ma è introdotto con lo scopo di indurre a farlo.

La tutela del diritto d'autore è slittata dalla disciplina del diritto di esclusiva alla disciplina della tecnologia, *Misure tecnologiche di protezione (MTP)* introdotte dal *World intellectual property organization (WIPO)* nel **1996**. *Digital millenium copyright act (DMA)* del 1998 e la direttiva **2001/29/CE** stabilisce il triplice divieto di 1)eludere le MTP 2)produrre software/hardware per eludere le MTP 3) rimuovere/alterare i diritti sulle opere.

CAP9 deterritorializzazione

Compito di sovrintendere alla attribuzione dei domini è dell' ICANN (internet corporation for assigned names and numbers), la quale alloca blocchi di IP alle organizzazioni 'regionali', RIPE per Europa e Medio-Oriente, APNIC per l'Asia e il Pacifico, ARIN per l'America e l'Africa sub-sahariana, LACNIC per l'America Latina e l'area caraibica, AfriNIC per l'Africa.

L'UE ha istituito il dominio '.eu' con il regolamento **CE 733/2002**.

I domini sono una risorsa scarsa e suscettibile di appropriazione. Nel mondo reale la distanza geografica o la diversità dei settori di attività permette l'uso di segni distintivi identici senza che insorgano conflitti, ma un nome a dominio può essere assegnato una sola volta. Nel novembre del 1999 il Congresso federale degli USA ha introdotto norme contro il **cybersquatting**, in Italia tali norme sono state inserite nel codice delle comunicazioni elettroniche, **d.lgs. 1° agosto 2003, n°259**, e soprattutto nel codice della proprietà industriale, **d.lgs. 10 febbraio 2005, n°30**.

La grande moltitudine di processi decentrati di produzioni giuridiche conformano la *globalizzazione del diritto*, che regola diversi settori della vita sociale a livello transnazionale (es: regolamenti interni di *multinazionali*), sono dei "governi privati" venuti a esistenza tramite atti di auto validazione. Quindi per descrivere la realtà giuridica è sempre più riduttivo l'adozione del modello monistico di matrice giuspositivistica.

C'è una crisi di nozione della sovranità, lo Stato (ovvero il Parlamento) non può assicurare l'enforcement delle regole statuali (leggi), si accredita invece l'idea di un **diritto basato sulla qualità dei soggetti**, sul loro **status**, come l'appartenenza a comunità virtuali.

CAP10 destatualizzazione

Approccio sovranazionale al cyber crime, *Convenzione sul cyber crime (EST n.185)* elaborata dal Consiglio d'Europa e aperta alla sottoscrizione degli Stati **nel 23 novembre 2001**, per favorire la cooperazione.

In Italia codici di autoregolamentazione **AIIP**(associazione italiana internet provider) e **ANFOV** (associazione per la convergenza nei servizi di comunicazione), per la diffusione di una cultura della responsabilità e promozione di sistemi di segnalazione *hot-line* per l'intervento tempestivo contro gli abusi.

CAP11 dematerializzazione

Il documento cartaceo è una "cosa" materiale per cui soggetto a un proprio regime giuridico, con la dematerializzazione il "documento" diviene "la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti". Le opere dell'ingegno assistono alla separazione tra i tradizionali **corpus mysticum** e **corpus mechanicum**.

Con l'informatica nascono nuovi beni quali i nomi a dominio, i database, gli ipertesti e si modifica la nozione di possesso da privazione fisica a diritto di accesso.

La possibilità di utilizzare la rete per diffondere informazioni e giornali ha posto il problema di chiarire entro quali limiti la legislazione sulla stampa possa essere applicabile a internet (pretesa di estensione alla telematica, ZEN!!!) pg202.

Come scrive Rifkin, l'accesso è divenuto esso stesso una risorsa che ha un proprio valore, cambia radicalmente la nozione di potere economico per gli anni a venire, ma ciò si lega doppio filo con la fruizione della conoscenza, cui dà risalto la stessa Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

CP12 contratto e tecnica

A fronte della perdita della legge di ruolo centrale nel controllo dei diritti, il **contratto** si è infinitamente potenziato ed è sempre più riduttivo considerarlo come mera applicazione del diritto invece che **come fonte**, laddove spesso avviene una negoziazione tra i portatori di interessi che possono prescindere del tutto dall'attribuzione *ex ante* di posizioni giuridicamente tutelate.

Il diritto è per sua natura “tecnologicizzato”, e nell’era digitale più che mai sono i tecnici con gli standard fare da fonte de diritto. La standardizzazione favorisce le economie di rete, dove l’utilità per il consumatore del prodotto deriva dal numero di consumatori che lo utilizzano (cell, feisbuk)

CAP13 altri tratti caratteristici

Regolamento **CE 460/2004 10 marzo**, sicurezza quale capacità di una rete o di un sistema di resistere ad eventi imprevisti o atti illeciti. La ricerca della sicurezza può configgere con interessi di altra natura, come la sicurezza dello Stato.

A causa della territorialità di internet per risolvere le controversie giudiziarie si incentiva l’uso di strumenti extragiudiziari, le **ADR** (*Altrnative dispute resolution*) con direttiva **2000/31/CE**.

Nel 1999 l’ICANN, in materia di cybersquatting, ha adottato la URDP (uniform dispute resolution policy) che prevede il trasferimento del dominio in caso di registrazione avvenuta in malafede, ovvero se il dom. è stato registrato allo scopo di rivendere il nome al titolare del marchio o concorrente interessato, per dimostrare la quale basta dimostrare l’uso del nome conteso tempo prima della richiesta di registrazione.